FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 25 GENNAIO 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'AIA-CRA: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.30 della Società A.S.D. AURORA REGGIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 SGS del 24.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Valanidi Calcio Giovanile – Aurora Reggio del 20.11.2016-* **Campionato Regionale Giovanissimi- penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 250,00).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
ritenuto che dagli atti ufficiali risulta che al 37^ del 2° tempo tre persone entravano in campo con fare minaccioso attraverso un cancello lasciato aperto e strattonavano l'arbitro dalla maglietta, il quale, dopo essere riuscito a liberarsi, notava l'ingresso in campo di altre persone, per cui decretava l'interruzione della gara;
considerato che, convocato a chiarimenti per poter valutare la sussistenza o meno dell'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, il direttore di gara dichiarava che le persone entrate in campo erano certamente sostenitori della A.S.D. Aurora Reggio, perché l'episodio è accaduto in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della Società Valanidi Calcio Giovanile.
L'arbitro ha precisato che le persone entravano in campo attraverso un cancello aperto e che, in numero di circa 20, sostavano sul terreno di gioco anche dopo che il diretore di gara, svincolatosi dalla presa di uno degli invasori che l'aveva afferrato per la casacca, aveva trovato riparo negli spogliatoi. Sussistevano, pertanto, le condizioni per sospendere la gara, che non poteva essere ripresa.
Pertanto la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.31 del Sig.MORABITO Salvatore (tesserato della Società U.S.D. Africo)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17.11.2016 (squalifica fino al 01.03.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
rilevato che dagli atti di gara il reclamante risulta responsabile di un atto di protesta violenta nei confronti dell'arbitro;
ritenuto che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica, tenendo conto della natura e dell'entità dei fatti ascritti e che, pur negando qualsiasi contatto fisico con l'arbitro, il Morabito ha formulato le proprie scuse, riconoscendo comunque di avere sbagliato;

P.Q.M.

in parziale accoglimento, riduce la squalifica inflitta al calciatore MORABITO Salvatore fino al 31 GENNAIO 2017 e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n. 33 della Società A.S.D. SANT'EUFEMIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 7.12.2016 (squalifica del calciatore CAMMARERE Graziano per DUE gare effettive, squalifica del calciatore LUPPINO Davide fino al 07.03.2018, con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, squalifica del campo di giuco per UNA gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

1.- Con ricorso del 9/12/2016 l'ASD Sant'Eufemia impugnava la delibera del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. N° 43 del 7.12.2016 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, emessa all'esito della gara Sant'Eufemia - Arcudace Palmi del campionato di 3^ categoria, chiedendo la riduzione della squalifica al calciatore Cammarere Graziano, l'annullamento della squalifica per una gara del terreno di gioco, nonché la revoca della squalifica inflitta al calciatore Luppino Davide fino la 07.03.2018, per atto di violenza nei confronti del direttore di gara, invocando lo scambio di persona con il calciatore Gentilomo Domenico, in lista con il n. 17, come denunciato dal medesimo in una dichiarazione spontanea di responsabilità con firma autenticata allegata al ricorso, nella quale asserisce di avere spinto il direttore di gara, di avergli sottratto il fischietto dalla bocca, ma di non averlo colpito.
2.- Alla seduta del 19 dicembre 2016, con provvedimento pubblicato sul CU n.78 del 21 dicembre 2016, questa Corte così decideva sul reclamo in esame:

"Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore Cammarere Graziano per due gare;
Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo per una gara;
rimanda ogni altra decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 23 gennaio 2017".

Per potersi pronunciare sul reclamo avverso la sanzione irrogata per l'atto di violenza nei confronti del direttore di gara ed in merito al presunto scambio di persona, riteneva la Corte di dover procedere all'audizione del direttore di gara.
3.- Alla odierna seduta l'arbitro, convocato a chiarimenti, a rettifica del referto, ha dichiarato che il calciatore resosi responsabile dell'atto di violenza nei suoi confronti, è GENTILOMO DOMENICO e non LUPPINO DAVIDE, come erroniamente riportato in referto.
Da ciò deriva la revoca della squalifica nei confronti del calciatore Luppino Davide, con conseguente invio degli atti al Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Gentilomo Domenico.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo revoca la squalifica al calciatore LUPPINO Davide, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore GENTILOMO Domenico.
Conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014.
Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.51 della Società A.S.D. TREBISACCE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Cutro-Trebisacce del 6.11.2016 – Campionato Eccellenza* **– inibizione del dirigente accompagnatore CERCHIARA Antonio fino al 21.01.2017).**

E

RECLAMO n.52 della Società A.S.D. TREBISACCE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Trebisacce-Isola Capo Rizzuto SSD del 13.11.2016 – Campionato Eccellenza* **– inibizione del dirigente accompagnatore CERCHIARA Antonio fino al 21.02.2017 (già inibito fino al 21.1.2017).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e i reclami nn.ri 51 e 52 della ASD Trebisacce, dei quali viene disposta preliminarmente la riunione per motivi di connessione oggettiva;

RILEVA

1.- La ASD Trebisacce impugna due delibere del Giudice Sportivo, pubblicate sul CU n.80 del 23/12/2016 ed emesse all'esito dei ricorsi delle società Cutro e Isola Capo Rizzuto, relativamente a due gare del Campionato di Eccellenza, Cutro - Trebisacce del 6/11/2016 e Trebisacce - Isola Capo Rizzuto del 13/11/2016, e chiede l'annullamento della punizione sportiva della perdita delle due gare per 0-3, nonché dell'inibizione al sig. Cerchiara Antonio, dirigente accompagnatore, complessivamente fino al 21/2/2017, per

aver schierato in entrambe le occasioni il calciatore Carlos Alberto Fuck, che non aveva titolo a giocare in quanto tesserato con società appartenente alla Federazione Brasiliana, come accertato dall'Ufficio Tesseramenti della FIGC.

2.- Con i reclami in oggetto, aventi il medesimo contenuto, la società Trebisacce eccepisce che in data 11/11/2016, all'atto del tesseramento del giocatore, aveva depositato dichiarazione sottoscritta dal calciatore di non essere tesserato con società appartenenti a federazioni estere, come richiesto dall'art. 40 comma 6 delle NOIF; che il 14/11/2016 l'Ufficio Tesseramenti aveva convalidato la pratica, con decorrenza 4/11/2016, attribuendo al calciatore il numero di matricola; che la normativa federale prevede che il calciatore rilasci la dichiarazione predetta sotto la propria personale responsabilità, per cui la società non sarebbe tenuta ad accertarne la veridicità e non sarebbe responsabile, per eventuali dichiarazioni mendaci; che il calciatore ha reso una dichiarazione non veritiera, essendo stato accertato incontestabilmente il suo precedente tesseramento; che l'art. 17 comma 8 del CGS prevede la sanzione della perdita della gara in caso di irregolarità imputabile alla società, mentre nella specie, nessun addebito può essere contestato alla società e al suo dirigente, neppure a titolo di responsabilità oggettiva; che inoltre la delibera impugnata ha sbagliato nel sostenere che il tesseramento doveva essere revocato e che quindi alla data della gara la posizione del calciatore era irregolare, in quanto la norma in materia di revoca del tesseramento, art. 42 delle NOIF, esclude la retroattività del provvedimento, salvo casi particolari tra i quali non rientra quello in esame, e alla data della gara il calciatore era ancora tesserato; che il Trebisacce ha rispettato le norme sul tesseramento e non poteva essere a conoscenza che la dichiarazione del tesserato era non veritiera, come accertato solo successivamente dall'Ufficio Tesseramenti; invoca pertanto la propria buona fede e chiede l'annullamento delle due delibere, relativamente alla perdita della gara per 0-3 e alla squalifica del dirigente, non impugna la squalifica del calciatore.

3.- La Corte ritiene che, ferma la posizione irregolare del calciatore, la revoca del tesseramento, debba intendersi con valore *retroattivo*, mancando al calciatore i requisiti richiesti sin dal momento del tesseramento, ossia il non essere tesserato con altra società straniera.

Il calciatore non poteva essere tesserato, quindi non poteva essere impiegato nelle due gare, seppure la irregolarità veniva scoperta solo successivamente e, formalmente, al momento delle gare risultava regolarmente tesserato.

La norma invocata dalla reclamante per invocare la non retroattività della revoca, l'art. 17 comma 8 CGS, riferisce una fattispecie specifica, ossia la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata dal calciatore al quale viene successivamente revocato il tesseramento, per effetto di irregolarità imputabile alla società.

Nel caso in esame, senza voler mettere in discussione la buona fede della società e quindi contestarne la responsabilità nell'irregolare tesseramento, che sembra essere dovuto esclusivamente alla dichiarazione non veritiera del calciatore stesso, occorre stabilire invece se la società può essere ritenuta punibile a titolo di responsabilità oggettiva.

Il medesimo art. 17 comma 1 CGS, prevede la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, e l'aver schierato un calciatore che non avrebbe potuto essere impiegato per irregolare tesseramento, costituisce indubbiamente una circostanza che influisce sullo svolgimento della gara.

Sembra pertanto che la circostanza oggettiva, della presenza in campo di un calciatore irregolarmente tesserato, indipendentemente della riferibilità o meno dell'illecito alla società, comporti l'addebito per responsabilità oggettiva alla società di appartenenza, della sanzione prevista dalla norma richiamata.

Quanto al dirigente CERCHIARA Antonio, quale accompagnatore ufficiale della Società Trebisacce, non è possibile imputare alcuna responsabilità diretta, posto che alcuna incombenza a suo carico è prevista dalla normativa.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo annulla l'inibizione a carico del Sig. CERCHIARA Antonio, dirigente accompagnatore della Società ASD Trebisacce;

conferma nel resto e dispone accreditare le tasse sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.53 della Società A.S.D. AURORA REGGIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 23.12.2016 (recupero gara *Soriano 2010 – Aurora Reggio del 18.12.2016 – Campionato Promozione* **– causa forza maggiore).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la reclamante deduce la insussistenza della causa di forza maggiore, con argomentazioni varie e circostanziate;

che l'arbitro ha attestato nel referto che una delle due porte era completamente distrutta, i pali erano stati tagliati a metà, la traversa si trovava distesa al suolo e l'intera porta capovolta, come emerge dalle foto in atti;

che la società Soriano ha allegato denuncia ai Carabinieri delle ore 10,30, precedente l'orario di inizio della gara, e documentazione attestante il tentativo effettuato, sempre nelle ore precedenti la gara, di riparare e poi di acquistare una porta nuova, in quanto sarebbe risultata non riparabile;

che la gara è stata ripetuta in data 29/12/2016, come disposto dal Giudice Sportivo con la delibera impugnata, ed è terminata con la vittoria del Soriano e, solo il 30/12/2016 la reclamante ha proposto il ricorso, pur nel rispetto del termine di sette giorni;
che la reclamante ha esibito una riserva scritta di reclamo, che sarebbe stata redatta in occasione della gara di recupero del 29/12/2016, nella quale espone che la porta è stata riparata e non sostituita, peraltro in modo tale da non apparire idonea a garantire la sicurezza;
ritenuto che non rientra nelle incombenze di questa Corte sindacare in merito alla possibilità o meno di riparazione o sostituzione della porta e che dagli atti ufficiali, che costituiscono fonte privilegiata, risulta che la porta era completamente distrutta per fatto non imputabile alla Società ospitante e la gara non poteva essere disputata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 54 del Sig.SPINA Cosimo (tesserato della S.C.D. Real Terranova)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 15.12.2016 (squalifica fino al 11.4.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che i fatti ascritti al reclamante devono ritenersi accertati, per come risultanti dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, ma che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore SPINA Cosimo fino al 17 FEBBRAIO 2017;
dispone accreditare la tassa sul conto della Società S.C.D. Real Terranova, che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante.

RECLAMO n. 55 della Società F.C.D. TROPEA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.12.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Tropea – Antonimina del 17.12.2016 – Campionato 2^Categoria* **– squalifica dei calciatori DE LUCA Davide e SCORDAMAGLIA Nazzareno per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore ARENA Marco fino al 22.12.2019 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
preliminarmente osserva che non risulta l'invio della copia del reclamo alla controparte, ai sensi dell'art. 46 comma 5 CGS, per cui il reclamo avverso la sanzione della perdita della gara per 0-3 deve essere dichiarata inammissibile;
ritenuto che la società reclamante esclude qualsiasi condotta violenta e/o minaccia nei confronti dell'arbitro e precisa che il calciatore Arena Marco, accusato di avere colpito l'arbitro con un pugno alla mandibola, provocandogli forte dolore e momentanea perdita di equilibrio, lo avrebbe travolto involontariamente e fatto cadere in terra durante le fasi concitate della protesta per la mancata concessione di un calcio di rigore;
che non si sono verificate le intemperanze descritte dal direttore di gara, il quale infatti non ha avuto la necessità di chiamare la forza pubblica, né di ricorrere ad assistenza sanitaria per l'incidente lamentato, per cui la gara si sarebbe conclusa regolarmente con il triplice fischio dell'arbitro, appena rialzatosi dopo l'accidentale caduta;
rilevato che gli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, contraddicono quanto affermato dalla reclamante, le cui argomentazioni non si reputano idonee a poter inficiare la ricostruzione dei fatti offerta dal giudice di primo grado;
considerato che la squalifica comminata per l'atto di violenza senza conseguenze lesive nei confronti dell'arbitro, appare eccessiva nella sua misura e deve essere rimodulata, tenuto conto dell'entità e della natura dei fatti ascritti;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
in parziale accoglimento, riduce la squalifica nei confronti di ARENA Marco fino al 22 DICEMBRE 2017;
conferma – ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l'applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.56 della Società A.S.D. VIRTUS SOVERATO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 SGS del 12.1.2017 (squalifica del calciatore STRATOTI Salvatore per TRE gare effettive)..

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la società reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione inflitta al calciatore Stratoti Salvatore, in misura rapportata alla effettiva gravità dei fatti;
considerato che quanto accertato dal Giudice Sportivo risulta dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, ma che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore STRATOTI Salvatore a DUE gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 25 GENNAIO 2017**